



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI GESTIONE
DELLE SOSTE A PAGAMENTO (COSIDDETE 'ZONE BLU').**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 20.10.2011

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione dei parcheggi a pagamento

Art. 3 – Segnaletica verticale ed orizzontale relativa ai parcheggi a pagamento

Art. 4 – Veicoli autorizzati alla sosta negli stalli a pagamento e relative esenzioni.

Art. 5 – Tariffe e orari

Art. 6 – Modalità di pagamento

Art. 7 – Abbonamento prepagato per la sosta

Art. 8 – Limitazioni previste per l'abbonamento

Art. 9 – Titolarità del veicolo finalizzata all'istanza per il rilascio di abbonamento

Art. 10 – Abbonamento a tariffa ridotta

Art. 11 – Attività commerciali e artigianali

Art. 12 – Obblighi di comunicazione per l'intestatario dell'abbonamento e decadenza dai requisiti

Art. 13 – Rinnovo dell'abbonamento

Art. 14 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 15 – Responsabilità

Art. 16 – Disposizioni ulteriori

Art. 17 – Entrata in vigore e comunicazioni

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sosta a pagamento nei parcheggi pubblici (zone blu), non custoditi siti sul territorio del comune di Casale Monferrato.
2. Sono tali tutti i parcheggi pubblici individuati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/7/2007 (Piano della Sosta), nelle parti ove già attuato, nonché in ogni atto successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 – Istituzione dei parcheggi a pagamento

1. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa (aree a pagamento) sono deliberate con atto della Giunta Comunale, in conformità a quanto previsto all'art. 7, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
2. L'esecuzione del/i provvedimento/i di cui al comma precedente avviene con l'emanazione di apposita ordinanza dirigenziale, da parte del competente settore comunale.

Art. 3 – Segnaletica verticale ed orizzontale relativa ai parcheggi a pagamento

1. Le aree di sosta destinate al parcheggio a pagamento, delle dimensioni previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione del codice stesso, nonché sulla base della normativa regolamentare, sono delimitate da strisce di colore blu, indicativamente di 12 cm di larghezza, comunque indicate anche da apposita segnaletica verticale.
2. Gli oneri relativi all'installazione della segnaletica di cui al comma precedente sono a carico del gestore del servizio, secondo le prescrizioni e le modalità disciplinate da idoneo contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 4 – Veicoli autorizzati alla sosta negli stalli a pagamento e relative esenzioni.

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. o altri veicoli assimilati ad essi da specifiche disposizioni normative, ad eccezione dei veicoli appartenenti alla categoria O; le dimensioni dei veicoli medesimi dovranno comunque essere compatibili con gli stalli di sosta appositamente delimitati.
2. Sono esentati dal pagamento della sosta:
 - a. i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
 - b. i veicoli dell'Amministrazione Comunale contrassegnati da stemma comunale o simile sulla fiancata del veicolo
 - c. i veicoli di altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ARPA, ASL, ecc.), contrassegnati da apposito stemma sulla fiancata del veicolo;
 - d. i veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse per il cittadino contrassegnati da apposito stemma (AMC, Cosmo, Enel, Telecom, Poste Italiane, ecc.);
 - e. i veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di apposito contrassegno;
 - f. i taxi;
 - g. gli esercenti la professione sanitaria, nello svolgimento delle proprie mansioni, per l'espletamento delle visite domiciliari o attività di assistenza a pazienti con residenza/domicilio in Z.T.L. o nelle zone blu, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari in cui vige il pagamento della sosta, dietro esposizione di apposito/a contrassegno/ autorizzazione rilasciato/a dal Comando di Polizia Locale;
 - h. i veicoli adibiti a carico e scarico di materiale presso i cantieri edili o per lavori edili realizzati in fabbricati siti nelle aree di sosta a pagamento, qualora risulti da un

idoneo titolo autorizzativo, rilasciato dal competente settore comunale, l'effettuazione dei lavori.

Art. 5 – Tariffe e orari

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento giuridico e dalle disposizioni finanziarie, provvede periodicamente alla determinazione e aggiornamento delle tariffe per la sosta a pagamento (oraria e ad abbonamento). Le tariffe orarie possono essere differenziate in diverse zone o sottozone della Città.

2. Il pagamento della sosta è in vigore in tutti i giorni feriali e l'orario di vigenza verrà stabilito dalla Giunta Comunale con formale provvedimento successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il regime della sosta a pagamento, fatta salva diversa statuizione della Giunta Comunale, non è in vigore nei giorni festivi, essendo tali quelli individuati dalla L. 260/49 e s.m.i..

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre, con formale provvedimento, l'interruzione del pagamento della sosta nel giorno del Santo Patrono di Casale Monferrato (da comunicare al gestore del servizio con un preavviso di almeno 10 giorni) e, comunque, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi durante il mese di agosto (da comunicare al gestore del servizio entro il 30/6 dell'anno di riferimento).

Art. 6 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa per la sosta nelle "zone blu" può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) con acquisto di *parking voucher* presso il Gestore del servizio di sosta a pagamento o le rivendite auto-rizzate e provvedendo all'abrasione dell'argentatura prestampata, secondo le modalità d'uso precisate nel *parking voucher* stesso;

b) con ticket prestampato dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di sosta a pagamento;

c) tramite il pagamento dell'abbonamento, sia a tariffa intera che a tariffa ridotta.

2. Sono comunque fatte salve ulteriori modalità di pagamento, rese disponibili dalla tecnologia successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento ed approvate dal Responsabile del servizio.

3. In ogni caso, l'utente della strada ha l'obbligo di esporre il dispositivo di pagamento prescelto sul cruscotto e sotto il parabrezza del veicolo, in maniera chiaramente e integralmente visibile dall'esterno; la mancata o inesatta esposizione, durante la sosta, di uno dei dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento sarà considerata quale violazione all'art. 157, comma 6 e 8, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..

4. Il pagamento della sosta non costituisce alcun obbligo di custodia del veicolo.

Art. 7 – Abbonamento prepagato per la sosta

1. Il rilascio di abbonamenti prepagati per la sosta negli stalli a pagamento è subordinato al rispetto delle norme contenute nel presente articolo e nei successivi.

2. Previo pagamento di un importo prestabilito, l'abbonamento consente la sosta in tutti gli stalli a pagamento, esponendo sul veicolo lo stesso abbonamento in originale, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6.

3. Ai fini del rilascio dell'abbonamento il richiedente deve presentare, agli uffici del gestore del servizio, il modulo di istanza messo a disposizione degli utenti interessati opportunamente compilato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione utile richiesta ai fini del rilascio del medesimo abbonamento, come precisato negli articoli successivi.

4. Fatti salvi i casi di forza maggiore e/o per cause imputabili al richiedente stesso, trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio presso gli

uffici del gestore del servizio e ad avvenuto pagamento per l'importo corrispondente, l'abbonamento in originale verrà consegnato al richiedente dal gestore stesso ovvero da altro soggetto da questa autorizzato.

5. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'espletamento della pratica.

6. L'abbonamento in originale dovrà contenere almeno un elemento di sicurezza antifalsificazione.

7. L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione, nei confronti del richiedente, di stalli di sosta riservati e non vincola l'Amministrazione o il gestore del servizio a garantire, a favore del richiedente, la disponibilità di alcun stallo di sosta.

Art. 8 – Limitazioni previste per l'abbonamento

1. Ogni membro, di età maggiore degli anni 18, di un nucleo familiare e ogni socio di un'attività commerciale o artigianale, avendone i requisiti, ha facoltà di richiedere l'abbonamento per la sosta nei parcheggi a pagamento.

2. L'abbonamento consente la possibilità di inserire fino ad un massimo di due autoveicoli, intendendosi l'abbonamento valido alternativamente su ognuno di essi, purché esposto in originale sul cruscotto del veicolo.

3. Non sono ammesse fotocopie o riproduzioni di altro genere dell'abbonamento.

Art. 9 – Titolarità del veicolo finalizzata all'istanza per il rilascio di abbonamento

1. In relazione a previsto dall'art. 7, il richiedente dovrà dimostrare di avere titolo in merito al veicolo per il quale presenta la pertinente istanza; precisamente dovrà provare di avere la qualità di:

- a) proprietario e/o intestatario del veicolo;
- b) familiare iscritto anagraficamente (da intendersi avente identica residenza) nella stessa famiglia del proprietario e/o intestatario del veicolo;
- c) usufruttuario o usuario del veicolo, ex artt. 978 ss. codice civile;
- d) locatario del veicolo in forza di contratto di noleggio con società autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada;
- e) utilizzatore del veicolo a titolo di *leasing* (finanziario o a riscatto), ai sensi dell'art. 91 del Codice della Strada;
- f) utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 91 del Codice della Strada;
- g) utilizzatore del veicolo per *benefit* aziendale quale dipendente della ditta proprietaria o utilizzatrice (per contratto di noleggio o di *leasing*).

2. Ai fini della verifica della titolarità/disponibilità del veicolo, il richiedente dovrà presentare, unitamente al modulo di istanza messo a disposizione dal gestore del servizio, debitamente compilato e sottoscritto, una fotocopia fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione integrativa di cui all'art. 11, anche la seguente ed ulteriore documentazione:

- a. copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
- b. stato di famiglia attestante il rapporto familiare tra il/l' proprietario/intestatario del veicolo e il richiedente, e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
- c. contratto o atto trascritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di comodato d'uso e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza, fermo impregiudicato restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;

- d. copia del contratto di noleggio intercorrente tra il locatario e la società di noleggio autorizzata ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada e copia della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
 - e. in caso di veicolo in *leasing* (acquisitivo o finanziario), copia del relativo contratto o copia della carta di circolazione in base alla quale il contratto di *leasing* sia regolarmente annotato;
 - f. in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso o prova dell'avvenuta trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di circolazione sulla quale la vendita sia regolarmente annotata;
 - g. dichiarazione del datore di lavoro, accompagnata dalla copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta/società stessa oppure copia del contratto (*leasing*, noleggio o altro contratto) che autorizza la ditta/società a disporre del veicolo a lei non intestato.
3. Fatta salva la documentazione integrativa di cui al successivo art.11, la documentazione attestante la titolarità/disponibilità del veicolo e la modulistica atte a richiedere il rilascio dell'abbonamento verranno predisposte ed eventualmente aggiornate a cura del Responsabile del servizio nonché messe a disposizione dal gestore del servizio stesso.

Art. 10 – Abbonamento a tariffa ridotta

1. È possibile rilasciare abbonamenti a tariffa ridotta per le seguenti categorie di utenti:
 1. abbonamenti destinati ai residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o nelle "zone blu" o in via Paleologi;
 2. abbonamenti destinati ai domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o nelle "zone blu" o in via Paleologi e non residenti a Casale Monferrato;
 3. abbonamenti destinati ai titolari di attività commerciali o artigianali di cui all'art. 11 ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o delle "zone blu";
 4. abbonamenti destinati ai medici di base e a medici od operatori sanitari appartenenti alla struttura sanitaria locale della sede di via Palestro;
 5. abbonamenti destinati ai titolari di pass-lavoro concesso per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.).
2. Per quanto riguarda i punti 1 e 2 la sottoscrizione dell'abbonamento a tariffa ridotta è riservata unicamente ai richiedenti con residenza o domicilio all'interno della Zona Traffico Limitato (Z.T.L.) oppure all'interno delle "zone blu" (compresi vicoli o vie tra queste ricompresi in cui non siano presenti stalli di sosta) oppure in via Paleologi.
3. Per quanto riguarda il punto 3 del comma 1 del presente articolo la sottoscrizione dell'abbonamento a tariffa ridotta è consentita unicamente qualora il beneficiario dimostri che la sede (principale o secondaria) dell'attività di cui al successivo articolo sia all'interno della Zona Traffico Limitato (Z.T.L.) oppure all'interno delle "zone blu" (compresi vicoli o vie tra queste compresi in cui non siano presenti stalli di sosta).
4. Con riferimento al punto 4 del comma 1 del presente articolo l'abbonamento a tariffa ridotta è destinato ai medici di base e a medici ed operatori sanitari appartenenti alla struttura sanitaria locale che lavorano presso la sede di via Palestro, tenuti ad utilizzare il veicolo privato per motivi di servizio.
5. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti il richiedente dovrà presentare idonea documentazione, integrativa a quanto previsto dagli articoli precedenti, consistente in:
 - copia dell'iscrizione alla CCIAA non antecedente a sei mesi dalla data della richiesta, nel caso di cui al comma 1, punto 3;
 - copia del pass-lavoro in corso di validità, nel caso di cui al comma 1, punto 5.

Art. 11 – Attività commerciali e artigianali

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 1, punto 3, sono considerate attività commerciali o artigianali le seguenti:

1. esercizi di vendita al dettaglio di:
 - a. generi alimentari, bevande, tabacchi e simili;
 - b. computer, apparecchiature informatiche o tecniche, di telefonia, per telecomunicazioni, macchine od attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio o il bricolage e simili;
 - c. prodotti tessili, tappeti, ferramenta, vernici, materiale da costruzione, elettrodomestici, arredamento, articoli per la casa e simili;
 - d. giornali, libri, materiale audio-video, articoli di cartoleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli e simili;
 - e. articoli di abbigliamento, calzature, medicinali, cosmetici, fiori, piante, animali, occhiali, orologi, articoli di gioielleria e simili;
2. bar, ristoranti, pizzerie, servizi catering e simili;
3. agenzie di pratiche auto e simili;
4. agenzie per la compravendita di immobili;
5. agenzie di viaggio;
6. attività di:
 - f. noleggio di veicoli, di attrezzature o di altri beni;
 - g. ricerca e selezione di personale;
 - h. vigilanza e investigazione;
7. studi fotografici e simili;
8. agenzie pubblicitarie o di servizi editoriali;
9. esercizi per la riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e ottiche, beni per la casa, attrezzature e impianti di vario tipo;
10. fabbricazioni o riparazioni artigianali di:
 - i. oggetti di gioielleria e oreficeria o simili;
 - j. strumenti musicali o simili;
 - k. mobili o simili;
 - l. protesi dentarie, ortopediche o simili;
 - m. montature per occhiali o simili;
11. servizi di parrucchiere o di altri trattamenti estetici, servizi per il benessere fisico, palestre e simili;
12. servizi di lavanderia, stireria e simili;
13. servizi di pompe funebri;
14. imprese edili, di pulizia e simili.

2. Dalla presentazione della copia di iscrizione alla CCIAA deve risultare espressamente che:

- l'attività commerciale o artigianale sia classificabile in almeno uno dei punti di cui sopra;
- l'attività commerciale o artigianale abbia sede (principale o secondaria) all'interno della ZTL o nelle "zone blu";
- il richiedente sia il titolare o uno dei soci.

3. Sono equiparate alle attività di cui sopra anche:

15. confederazioni, associazioni, onlus, sedi di attività politiche o sindacali e simili;
16. attività religiose per l'esercizio del culto.

4. La copia dell'iscrizione alla CCIAA viene, in questi casi, sostituita da un documento equivalente (ad esempio, lo statuto).

Art. 12 – Obblighi di comunicazione per l'intestatario dell'abbonamento e decadenza dai requisiti

1. Qualora in possesso di abbonamento in corso di validità, il richiedente ha l'obbligo di informare il gestore del servizio delle eventuali variazioni rilevanti di quanto comunicato nel modulo di istanza sottoscritto o nella documentazione integrativa presentata, entro dieci giorni dal verificarsi delle stesse.

2. Il richiedente ha l'obbligo di restituire al gestore del servizio l'abbonamento entro dieci giorni dal venir meno anche soltanto di uno dei requisiti esistenti in sede di rilascio; in tal caso nessun rimborso è dovuto per tale/i fattispecie.

3. In caso di smarrimento dell'abbonamento, il sottoscrittore può richiederne, senza oneri, un duplicato presso gli sportelli del gestore del servizio.

4. Nel caso di ritrovamento dell'abbonamento originario (già smarrito) lo stesso è da considerarsi privo di qualunque efficacia e il sottoscrittore si obbliga alla restituzione del medesimo presso gli sportelli del gestore del servizio, consapevole della possibilità di incorrere in sanzioni penali e/o amministrative in caso di indebito e/o illegittimo utilizzo del medesimo.

Art. 13 – Rinnovo dell'abbonamento

1. In sede di rinnovo dell'abbonamento, il richiedente potrà presentare idonea autocertificazione, ai sensi di legge, attestante l'assenza di intervenute variazioni. In caso contrario dovrà presentare tutta la documentazione prevista dagli articoli precedenti.

Art. 14 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni alle prescrizioni previste dal Codice della Strada comportano l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e/o penali.

2. La potestà sanzionatoria dei comportamenti contrari alle disposizioni del Codice della Strada, nelle aree a pagamento, compete, oltre che agli organi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, anche agli Ausiliari del Traffico, nominati con decreto sindacale, ai sensi dell'art. 68 della Legge 23.12.1999, n° 488 (legge finanziaria 2000).

3. L'utilizzo di abbonamenti per il parcheggio nelle zone blu al di fuori delle modalità consentite e in modo indebito verrà segnalato alle autorità competenti ed in tal caso è previsto il ritiro dell'abbonamento e la successiva revoca del titolo autorizzativo medesimo.

Art. 15 – Responsabilità

1. In caso di reati e/o illeciti e/o danni a persone o cose dovuti ad urti, collisioni, incidenti e investimenti provocati dagli utenti nelle aree di sosta a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e del gestore del servizio.

Art. 16 – Disposizioni ulteriori

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e alle disposizioni e/o regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

2. Ogni provvedimento e/o atto amministrativo precedentemente emanato dall'Amministrazione Comunale, qualora incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento, è da ritenersi disapplicato/ decaduto (rif., fra gli altri: ordinanza sindacale n° 60 del 12.2.2003, ordinanza sindacale n° 90 del 24.2.2004, ordinanza dirigenziale n° 314 del 13.5.2010).

Art. 17 – Entrata in vigore e comunicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è altresì comunicato al gestore del servizio e agli enti e/o agli organi preposti per legge.